



FNOMCeO

Roma,

COMUNICAZIONE N° 63

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI MEDICI
CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI**

Resp. Proced. : - Dr. M. Poladas - D. Garritano - D. Martinelli

OGGETTO: SANZIONI IRROGATE IN UN
PAESE UE E ISCRIZIONE ALL'ALBO
- GESTIONE IMI ALERT

Cari Presidenti,

è pervenuta a questa Federazione, l'allegata nota del Ministero della Salute concernente il tema della estensibilità delle sanzioni disciplinari, comminate dagli Ordini di uno Stato membro, anche agli altri Paesi della Unione Europea. Nella nota, si comunica che il Dipartimento delle Politiche Europee, "appositamente interpellato, ha evidenziato che lo scopo dell'allerta è proprio quello di evitare che un professionista, sospeso o radiato in un Paese dell'Unione Europea per motivi disciplinari e/o penali, possa esercitare liberamente in un altro Stato membro.

Ciò comporta che l'Ordine provinciale, preso atto di quanto comunicato dall'Autorità competente di un altro Paese europeo o attraverso la Federazione nazionale per i medici o di quanto trasmesso dal Ministero della Salute per gli odontoiatri, ha tutti gli elementi utili per emettere un provvedimento di diniego dell'iscrizione all'Albo, considerato che il professionista, già giudicato nel Paese dove ha commesso il fatto, è stato già sanzionato. Conseguentemente l'eventuale apertura di un procedimento disciplinare e l'erogazione di una nuova sanzione potrebbe essere censurata per la violazione del principio *ne bis in idem*.

Diverso è, invece, il caso della cancellazione dall'Albo per motivi amministrativi (es. mancato pagamento della tassa di iscrizione all'Ordine), valutabile dall'Ordine professionale del Paese ospitante caso per caso, fattispecie questa prevista dall'art. 11, comma 1, lett. f, del d.lgs. C.P.S. n. 233/1946, che regola la morosità nel pagamento dei contributi previsti."

Per dare concreta attuazione anche a quanto rappresentato e facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni nella materia, possiamo comunicare che la Federazione ha creato un database facilmente fruibile da tutti gli Ordini provinciali in

[FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri](#)

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

cui sono inserite tutte le IMI Alerts, relative ai medici e agli odontoiatri, che pervengono dai Paesi della Unione Europea. Gli Ordini potranno quindi accedere al database stesso per poter controllare la situazione disciplinare dei professionisti provenienti dai Paesi UE che richiedono l'iscrizione agli Albi tramite il programma "application.fnomceo.it" cliccando sulla voce "Accesso a FNOMCeO IMI". Le credenziali di accesso sono le stesse utilizzate per la gestione dell'anagrafica degli iscritti.

Questa procedura, riveste solo aspetti di carattere pratico, e non sostituisce in alcun modo l'ordinaria procedura di competenza del Ministero della Salute relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali e alla legittimità dell'esercizio della professione in Italia come disciplinato dalla direttiva 2005/36CE.

Con l'occasione ricordiamo che il sistema IMI, prevede anche che la Federazione comunichi a sua volta "in uscita" ai Paesi comunitari le informazioni relative ai medici e agli odontoiatri iscritti agli Albi degli Ordini italiani, per quanto concerne l'autorizzazione all'esercizio professionale, al possesso dei necessari titoli di studio e gli eventuali procedimenti disciplinari a carico.

Per questo motivo, rinnoviamo la richiesta agli Ordini a comunicare a questa Federazione, esclusivamente in via elettronica attraverso il flusso informatico "progetto congiunto FNOMCeO-ENPAM", i dati concernenti tutti i provvedimenti disciplinari con le causali di cancellazione.

I provvedimenti che verranno inseriti nella piattaforma IMI saranno: sospensione, radiazione, cancellazione (morosità e irreperibilità), perdita dei requisiti di iscrizione, perdita dei diritti civili, interdizione.

Risulta infatti che non tutti gli Ordini inviano queste informazioni e si è riscontrata la necessità di conoscere se l'Ordine non trasmette l'informazione per motivi tecnici, o perché non siano stati assunti provvedimenti disciplinari. Anche in questo secondo caso, chiediamo agli Ordini comunque di comunicare, con cortese sollecitudine all'indirizzo e-mail: ced@fnomceo.it l'eventuale assenza di provvedimenti disciplinari a partire dall'anno 2007.

In questo modo, l'attività della Federazione, anche per quanto riguarda le IMI Alerts in ambito UE diverrebbe efficace e rapida e verrebbe data pratica rilevanza alla tenuta dell'Albo unico nazionale previsto dall'articolo 3 del D.P.R. del 7 Agosto 2012 n° 137.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Roberta Chersevani



All.



Ministero della Salute

Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del S.s.n.
Uffici 2-4-5
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGPROF/4/

OGGETTO: sanzioni irrogate in un Paese UE
e iscrizione all'albo



Federazione Nazionale Ordine de Medici
Chirurghi e Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it
protocollo@pec.fnomceo.it

Federazione Nazionale Ordini
Veterinari Italiani
info@pec.fnovi.it

Federazione Nazionale Ordini
Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Consiglio nazionale psicologi
segreteria@pec.psypec.it

Federazione Nazionale Collegi
IPASVI
federazione@ipasvi.legalmail.it

Federazione Nazionale Collegi
Ostetriche
presidenza@fnco.it
segreteria@fnco.it

Federazione Nazionale Collegi TSRM
federazione@pec.tsrm.org

È pervenuta alla scrivente Direzione generale una richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità di ritenere estensibili le sanzioni disciplinari comminate dall'Ordine/Collegio di uno Stato Membro anche agli altri Paesi dell'Unione europea.

Trattandosi di una questione di interesse generale, si ritiene utile rappresentare a codeste Federazioni quanto segue.

Occorre premettere che le Autorità competenti degli Stati Membri (Ministero della salute, Ordini e Collegi) sono tenute a far circolare attraverso la piattaforma IMI tutte le informazioni concernenti gli *Alert* (sospensioni/radiazioni/cancellazioni dall'albo ecc.) nei confronti dei sanitari iscritti all'albo.

Attualmente nella piattaforma informatica IMI sono presenti i seguenti moduli per gli *Alert* in entrata:

- moduli distinti per le professioni di medico, veterinario e infermiere ai quali accedono direttamente le relative Federazioni oltre al Ministero della salute;

- un unico modulo denominato "altre professioni del settore sanitario" contenente gli *Alert* di tutte le altre professioni sanitarie sia quelle costituite in Ordini/Collegi (farmacisti, odontoiatri, psicologi, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica), sia quelle prive di Ordine/Collegio (per es. fisioterapisti) al quale può accedere soltanto questa Amministrazione che provvede per i primi a trasmetterli alle relative Federazioni nazionali e per i secondi a gestirli direttamente (cfr. allegata nota prot. 30158 del 17 giugno 2016) in modo da evitare, in attesa che la Commissione europea assegni a ciascuna professione un modulo dedicato, una eventuale lesione del diritto alla *privacy* dei singoli professionisti.

È rimasta, invece, ferma l'esclusiva responsabilità delle Federazioni per gli IMI *Alert* in uscita, nonché l'esclusiva competenza di questa Amministrazione a gestire sia in entrata sia in uscita le allerte inerenti i diplomi falsi per tutte le professioni.


Premesso quanto sopra, si rappresenta che il Dipartimento delle Politiche europee, appositamente interpellato, ha evidenziato che lo scopo dell'allerta è proprio quello di evitare che un professionista, sospeso o radiato in un Paese dell'Unione europea per motivi disciplinari e/o penali, possa esercitare liberamente in un altro Stato Membro.

Ciò comporta che l'Ordine/Collegio provinciale, preso atto di quanto comunicato dall'Autorità competente di un altro Paese europeo o attraverso la Federazione nazionale (per i medici, veterinari e infermieri), o di quanto trasmesso dal Ministero della salute (per i farmacisti, odontoiatri, psicologi, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica), ha tutti gli elementi utili per emettere un provvedimento di diniego dell'iscrizione all'Albo, considerato che il professionista, già giudicato nel Paese dove ha commesso il fatto, è stato già stato sanzionato. Conseguentemente l'eventuale apertura di un nuovo procedimento disciplinare e l'erogazione di una nuova sanzione potrebbe essere censurata per la violazione del principio *ne bis in idem*.

Diverso è, invece, il caso della cancellazione dall'albo per motivi amministrativi (es. mancato pagamento della tassa di iscrizione all'Ordine/Collegio), valutabile dall'Ordine/Collegio professionale del Paese ospitante caso per caso, fattispecie questa prevista dall'art. 11, comma 1, lett. f), del d.lgs.C.p.S. n. 233/1946, che regola la morosità nel pagamento dei contributi previsti.

Premesso quanto sopra, si chiede di voler dare massima diffusione alla presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Rossana Ugenti)



H. Lauer